

La regola pratica è sempre un prodotto della ragione, perché prescrive un'operazione come mezzo per raggiungere l'effetto che ci si propone. Ma per un essere in cui la ragione non rappresenti da sola ogni fondamento di determinazione della volontà, codesta regola è un *imperativo*, cioè una regola caratterizzata da un dovere, che esprime la necessitazione oggettiva dell'azione e indica che, se la ragione determinasse completamente la volontà, l'azione avverrebbe immancabilmente secondo tale regola.

Gli imperativi valgono quindi oggettivamente, e sono del tutto distinti dalle massime come principi soggettivi. Ma essi determinano o le condizioni della causalità dell'essere ragionevole – inteso come causa efficiente – solo rispetto all'effetto e alla sua raggiungibilità; o esclusivamente la volontà, basti essa o meno a ottenere l'effetto. I primi sarebbero *imperativi ipotetici*, e conterrebbero mere prescrizioni dell'abilità; i secondi sarebbero per contro *categorici*, e i soli che rappresentino leggi pratiche. [...]

Se, ad esempio, dite a qualcuno che deve lavorare e risparmiare in gioventù per non penare da vecchio, questo è un giusto e, al tempo stesso, importante precetto pratico per la volontà: ma è facile vedere che la volontà è rinviata, in questo caso, a qualcos'altro, che si presuppone che essa desideri. E l'avere o no questo desiderio, va rimesso allo stesso agente: può darsi che egli preveda ancora altre risorse, oltre a quelle del patrimonio da lui stesso guadagnato; o che non spera punto d'invecchiare; o che pensi di potersi arrangiare in caso di bisogno. La ragione, da cui soltanto può scaturire qualsiasi regola implicante necessità, pone bensì, in questo suo precetto, anche necessità (altrimenti esso non sarebbe un imperativo): ma si tratta di una necessità condizionata solo soggettivamente, che non si può presupporre in egual grado presso tutti i soggetti. Per una legislazione della ragione, però, si richiede che questa non abbia da presupporre che se medesima, perché la regola è *oggettiva* e *universalmente valida* solo quando vale *indipendentemente da tutte le condizioni subiettive accidentali*, che si possono trovare in un essere ragionevole e non nell'altro.

Supponete ora di dire a qualcuno che non deve mai promettere mentitamente: ecco una regola che concerne esclusivamente la sua volontà. Non importa se gli scopi che quel tale possa avere vengano in tal modo raggiunti o no: è il mero volere quello che vien determinato, da quella regola, interamente *a priori*. Se ora risulta che tale regola è praticamente giusta, essa è una legge, perché è un *imperativo categorico*.

Le leggi pratiche si riferiscono, dunque, unicamente alla volontà, prescindendo da ciò che la sua causalità possa ottenere: da quest'ultima (in quanto appartenente al mondo sensibile) si può fare astrazione, per avere quelle leggi nella loro purezza.

Se un essere razionale ha da pensare le sue massime come leggi pratiche universali, può pensare quelle massime solo come principi tali che contengono il motivo determinante della volontà *non secondo la materia, ma unicamente secondo la forma*.

La materia di un principio pratico è l'oggetto della volontà. Questo può essere il motivo determinante della volontà stessa, o può non esserlo. Se è il motivo determinante della volontà, la regola della volontà viene ad essere sottoposta a una condizione empirica (al rapporto della rappresentazione determinante con il sentimento di piacere o di dispiacere); di conseguenza non può essere una legge pratica. Ora in una legge, se si prescinde da ogni materia, cioè dall'oggetto della volontà (in quanto motivo determinante) non rimane altro che la semplice

*forma* di una legislazione universale. Dunque, un essere ragionevole o non può in nessun modo pensare i propri principi soggettivamente pratici, cioè le proprie massime, al tempo stesso come leggi universali, o deve ammettere che la *loro semplice forma*, per cui esse si adattano ad una *legislazione universale*, ne faccia, di per sé sola, leggi pratiche.

● I. Kant, *Critica della ragion pratica*, tr. it. di V. Mathieu, Bompiani, Milano 2004